m_pi.AOODPIT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004712.14-09-2026.h.12:27

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie
LORO SEDI

E p.c. Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola
in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di Trento
TRENTO

Al Capo di Gabinetto
del Ministero dell'istruzione e del merito
SEDE

Oggetto: Legge 9 giugno 2026, n. 104.
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Premessa e ambito di applicazione

Come è noto, la legge 9 giugno 2026, n. 104, pubblicata in G.U. - Serie generale n. 142 del 22 giugno 2026 - entrata in vigore il 7 luglio 2026, detta disposizioni in materia di consenso informato preventivo in merito alle attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa su tematiche afferenti alla sessualità, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Restano, pertanto, pienamente assicurati gli apprendimenti curricolari previsti, tra i quali l'acquisizione, fin dalla scuola dell'infanzia, di una prima conoscenza del corpo umano e delle relative differenze sessuali e, nella scuola primaria, la conoscenza delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi gli apparati sessuali, nell'ambito dell'insegnamento delle Scienze.
Fin dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria resta altresì parte integrante del percorso educativo l'educazione al rispetto della persona, a relazioni corrette e responsabili, all'empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, secondo contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni.

Si forniscono, pertanto, di seguito alcune indicazioni in merito all'attuazione delle previsioni normative nei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità

Le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione aggiornano, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, il Patto educativo di corresponsabilità, di cui al DPR 249/1998, al fine di informare i genitori o gli studenti, se maggiorenni, della necessità di acquisire il loro consenso informato preventivo, in forma scritta, per la partecipazione degli alunni ad attività concernenti temi relativi all'ambito della sessualità. Dovranno essere puntualmente esplicitate le procedure e le modalità per l'acquisizione del consenso informato preventivo.

Tipologie di attività attinenti all'ambito della sessualità

Le attività cui la normativa indicata in oggetto si riferisce e per le quali si richiede l'acquisizione del consenso preventivo informato possono essere svolte in forma extracurricolare ed essere eventualmente previste nel Piano triennale dell'offerta formativa ovvero essere individuate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Non è necessario acquisire il consenso preventivo informato ai sensi della legge in oggetto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l'insegnamento delle Scienze, già individuati nelle Indicazioni e nelle Linee guida dei vari gradi di istruzione, e attinenti alla conoscenza degli apparati riproduttivi, delle funzioni riproduttive e del concepimento, alla conoscenza delle trasformazioni legate allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità e alla conoscenza dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.

Non è previsto, inoltre, il consenso informato per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all'empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, per le quali resta fermo quanto previsto dalle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida dei vari cicli di istruzione. Tali attività costituiscono parte integrante

del compito educativo della scuola e sono realizzate con contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti.
Al riguardo, giova ricordare che le iniziative in questione sono realizzate dalle istituzioni scolastiche già a partire dall'anno scolastico 2024/2025 con l'entrata a regime delle nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, che hanno previsto specifici obiettivi e traguardi di apprendimento. Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il contrasto alla violenza contro le donne, il monitoraggio effettuato nel maggio 2025 dal Ministero presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, relativo alle iniziative realizzate nell'anno scolastico 2024/2025, ha evidenziato che, delle 2.322 scuole aderenti alla rilevazione (l'86,7% del totale), 2.249 (quasi il 97% delle scuole aderenti alla rilevazione) hanno realizzato specifiche attività di educazione al rispetto, di cui 1.965 a carattere curricolare e 284 extracurricolare. Infine, nell'anno scolastico 2025/2026 il Ministero ha promosso, attraverso l'INDIRE, un piano di formazione destinato a tutto il personale scolastico sulle tematiche dell'educazione al rispetto, ancora in svolgimento.

Pertanto, nell'attuale quadro normativo, devono essere svolte in tutti gli ordini di scuola, secondo modalità adeguate all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, attività didattiche finalizzate a promuovere il rispetto della persona e dei suoi limiti, la capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell'altro, la consapevolezza che la gelosia e il possesso non costituiscono forme di affetto, nonché il rispetto della dignità di ogni persona, senza discriminazioni legate a sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il consenso informato attiene alle attività svolte in forma extracurricolare ed eventualmente previste nel Piano triennale dell'offerta formativa ovvero individuate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa che riguardino, in particolare, le teorie sull'identità di genere, anche se trattate in modo indiretto in occasione della illustrazione di altri argomenti.

Procedure e modalità di acquisizione del consenso preventivo informato

Le procedure e le modalità di acquisizione del consenso preventivo informato di seguito indicate si applicano sia alle attività extracurricolari che alle attività di ampliamento dell'offerta formativa.

Il consenso dei genitori o dello studente, se maggiorenne, dovrà essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività con previa o contestuale messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono utilizzare per la realizzazione di tali attività.
La richiesta di consenso dovrà esplicitare puntualmente le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività.
Nella richiesta dovrà, inoltre, essere indicata l'eventuale presenza di esperti esterni che dovranno possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto di trattazione.
L'istituzione scolastica deve sempre garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività qualora siano coinvolti alunni o studenti di minore età, utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili.
Il consenso, così richiesto, deve essere acquisito prima dello svolgimento dell'attività.

Mancata sottoscrizione del consenso preventivo informato

Nel caso di mancata sottoscrizione del consenso prima dello svolgimento dell'attività, quando si tratti di attività di tipo extracurricolare, gli studenti si astengono dalla loro frequenza.

Qualora non venga sottoscritto il consenso prima dello svolgimento dell'attività, quando si tratti di attività di ampliamento dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, affidate a docenti della scuola, che dovranno essere comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri per la scuola.
In tale specifico caso, l'istituzione scolastica deve comunicare ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, contestualmente alla richiesta del consenso.

Scelta dei soggetti esterni alle istituzioni scolastiche che svolgono le attività

L'affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari ad eventuali soggetti esterni è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Collegio dei docenti definisce, nell'ambito delle proprie competenze, criteri idonei a consentire la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza dell'attività con il curricolo, con il Piano triennale dell'offerta formativa e con le finalità educative della scuola, nonché l'adeguatezza dei contenuti e delle modalità di svolgimento rispetto all'età e al livello di maturazione degli studenti.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo

CARMELA PALUMBO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
14.09.2026 12:19:50
GMT+02:00